

REGOLAMENTO

*dell'Associazione La Prora
approvato dal Consiglio direttivo nella riunione del 27/09/2019*

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione nel rispetto dei principi statutari. In base all'art. 14 dello statuto, tutti gli associati sono obbligati al rispetto del regolamento in vigore.

SEDE

Art. 1) Sede, segreteria e contatti

La sede associativa è stabilita in via Jacopo Marinoni, 10, 33100, Udine.

La segreteria è stabilita in Palazzo Agricola - Via Dante, 10 – Udine.

L'accesso alla segreteria avviene previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri telefonici: +39 342 04 44 697; +39 348 27 40 384.

L'indirizzo email della segreteria è: segreteria@associazionelaprora.it.

ASSOCIATI

Art. 2) Procedura di selezione dei soci per incarichi operativi

Sono esempi di incarichi operativi: docenza, delegazione, coordinamento di area di interesse.

Il candidato presenta il proprio progetto e il curriculum personale compilando gli appositi moduli predisposti dal Consiglio.

Il progetto viene esaminato dal Consiglio direttivo che lo approva o lo rifiuta nella prima riunione in cui potrà essere posta all'ordine del giorno.

La deliberazione di rifiuto è inappellabile.

Art. 3) Programmazione delle iniziative associative

Il programma delle iniziative associative è pubblicato sul sito associativo e viene arricchito costantemente con le iniziative che vengono varate nel tempo.

Tutte le proposte degli associati vanno indirizzate al consiglio direttivo, che le esamina e le approva nella prima riunione in cui potrà essere posta all'ordine del giorno.

La procedura per l'approvazione delle iniziative è stabilita nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento. Tutte le iniziative sono realizzate solo se integralmente autofinanziate, cioè se i ricavi dell'iniziativa sono superiori o uguali ai suoi costi, come specificati nell'allegato 1.

Art. 4) Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. Le iscrizioni avvenute entro il 30 settembre durano fino alla fine dell'anno sociale corrente, mentre quelle intervenute in data successiva durano fino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'iscrizione consente l'ammissione a tutte le iniziative associative che si svolgono nell'arco temporale di durata dell'iscrizione. L'associato potrà partecipare alle iniziative a pagamento solo dietro versamento della quota prevista. Nel caso in cui l'iniziativa sia svolta a cavallo dell'anno successivo, l'associato potrà concludere l'attività anche nel caso in cui non rinnovi l'iscrizione.

Art. 5) Registro degli associati

Tutti gli associati sono iscritti nel Registro annuale degli associati, successivamente detto Registro sociale.

Per ogni associato sono registrati i seguenti dati:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Indirizzo postale del domicilio (Via, Numero civico, CAP, Città, Provincia, Regione)
- Telefono fisso e/o cellulare
- Indirizzo email
- Data di iscrizione
- Liberatoria per l'utilizzo dei dati personali

Art. 6) Delegazioni

Per delegazione dell'associazione si intende una sezione territoriale dotata di un organico e di una sede locale, che consentono agli associati di un determinato territorio di usufruire delle iniziative associative che gli sarebbero precluse per motivi di lontananza.

La ripartizione territoriale delle delegazioni è stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Non sono ammesse sovrapposizioni territoriali di delegazioni diverse.

L'organico minimo della delegazione è costituito da un responsabile territoriale, nominato delegato. Il delegato può avvalersi della collaborazione di altri associati per lo svolgimento delle iniziative territoriali. La sede locale è quella che il delegato propone e il Consiglio direttivo approva per i contatti con gli associati di pertinenza.

Il delegato promuove e gestisce nel suo territorio solo ed esclusivamente le iniziative associative approvate dal consiglio direttivo. Raccoglie le eventuali proposte di iniziative avanzate dagli associati di sua pertinenza e le trasmette al consiglio direttivo per l'approvazione.

Le delegazioni sono autorizzate a raccogliere le iscrizioni. I dati degli iscritti devono essere annotati nel Registro sociale e le relative quote di iscrizione versate nelle casse sociali entro il mese di iscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività associativa dell'iscritto.

Le delegazioni non hanno autonomia economica ed amministrativa, che resta in capo alla sede centrale.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 7) Numero legale (quorum costitutivo)

Si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile)

Art. 8) Modalità di votazione (quorum deliberativo)

Si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. del Codice Civile)

Art. 9) Assemblea elettiva

In occasione dell'assemblea ordinaria in cui si rinnovano le cariche elettive (assemblea elettiva), la presidenza dell'assemblea sarà assunta dall'associato anziano. Per associato anziano si intende quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. In presenza di associati con la stessa anzianità d'iscrizione la presidenza sarà assunta dall'associato di maggiore età.

Art. 10) Presentazione delle candidature per le cariche elettive

Le candidature sono individuali e dovranno essere presentate al consiglio direttivo entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

La presentazione personale e il relativo programma elettorale elaborati dal candidato dovranno essere inviati al Consiglio direttivo, che provvederà a inoltrarli agli associati tramite la segreteria,

delegata al trattamento dei loro dati personali. La segreteria diffonderà queste notizie tramite i canali di comunicazione associativi, specificati al successivo articolo 16. Gli elenchi degli associati e i loro dati personali non potranno essere consegnati ai candidati.

Art. 11) Richiesta di assemblea da parte degli associati

Nel caso in cui l'assemblea sia richiesta da almeno un decimo degli associati, il Presidente convocherà l'assemblea entro quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste per l'assemblea ordinaria. Qualora la data di convocazione sia fissata nella richiesta, questa dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima di tale data.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) Eleggibilità dei consiglieri

I consiglieri possono essere eletti per due mandati consecutivi. Non possono essere rieletti dopo il secondo mandato consecutivo. Dopo l'assenza dal consiglio per almeno un mandato, possono nuovamente essere eletti. Nel caso in cui non sia possibile rinnovare il consiglio direttivo, le cariche sociali saranno rinnovate pro-tempore di anno in anno fino a quando non si renda possibile il rinnovo.

Art. 13) Prevalenza del voto del Presidente

Nel caso in cui ci sia parità di voti per una delibera consiliare, prevale il voto del Presidente.

Art. 14) Obbligo di assiduità e decadenza

I consiglieri che non partecipino a più del cinquanta per cento (50%) delle riunioni annuali sono dimissionari e decadono dalla carica.

Art. 15) Partecipazione di terzi alle riunioni consiliari

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni consiliari i coordinatori o responsabili di attività operative qualora la loro partecipazione sia utile per gli argomenti da trattare.

È possibile, inoltre, invitare soci o persone qualificate per esporre temi di loro competenza, con l'esclusione del diritto di voto.

I soci che facciano richiesta di partecipare a una riunione del Consiglio (senza diritto di parola e di voto) sono ammessi entro il limite massimo del numero dei consiglieri. Le richieste, da inviare al presidente, sono accettate in ordine cronologico fino al numero massimo ammesso.

Art. 16) Comunicazioni

Tutte le iniziative associative sono comunicate tramite il sito istituzionale. Esse, inoltre, possono essere comunicate anche per via telematica tramite newsletter, email, whatsapp, sms.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17) Schemi di rendiconto finanziario e di bilancio preventivo

Gli schemi di rendiconto finanziario e di bilancio preventivo devono essere conformi alle previsioni del Codice del Terzo Settore, ove previsto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18) Ricorso al Collegio dei Probiviri

Un associato che intenda ricorrere al Collegio dei Probiviri per opporsi alla delibera di espulsione del consiglio direttivo o per richiedere l'arbitrato in una disputa con uno o più associati, può presentare il

suo ricorso al Presidente dell'associazione, che lo inoltrerà al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal ricevimento. Il Collegio deciderà sul ricorso entro trenta giorni dalla notizia.

Allegato 1 – Procedura di approvazione delle iniziative

Per essere approvata, un'iniziativa deve essere:

- Coerente con le finalità statutarie
- Autofinanziata: si adotta il criterio del superamento del break even point per realizzare l'iniziativa.
 - Somma dei costi diretti dell'iniziativa (C)
 - Margine dell'associazione ($M \geq 0$)
 - Quota di partecipazione (Q)
 - Costo totale ($C_T = C + M$)
 - Numero minimo di partecipanti (Break even point) $\geq C_T / Q$